



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

## DETERMINAZIONE N° 204 DEL 09/06/2017

**SERVIZIO: Urbanistica - Ambiente**

**UFFICIO: Area Servizi alla Collettività e per il Territorio**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. A.S. CONTRO COMUNE DI TRAVERSETOLO, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA N.245/2016 RESA IN ESITO AL PROCEDIMENTO N.308/2010 R.G. - INCARICO PER RAPPRESENTANZA LEGALE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- il bilancio di previsione per le annualità 2017 -2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.08 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella stessa seduta con atto n.07 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, periodo 2017/19;

- con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per la sola componente contabile, con durata triennale in termini di competenza e annuale in termini di cassa e che, con delibera di Giunta Comunale n.17 del 03/02/2017 si è approvato il Peg contabile con durata triennale 2017/19 in termini di competenza e annuale 2017 in termini di cassa;

VISTO il Decreto del Sindaco Simone Dall'Orto n.16 del 05/09/2016 che ha disposto, in applicazione dell'art.16 del vigente Regolamento di Organizzazione, le nomine dei Responsabili delle strutture organizzative, dal 05/09/2016 al 31/12/2018 ed il Decreto del Sindaco Simone Dall'Orto n.17 del 29/09/2016 che ha disposto la nomina del Responsabile della struttura organizzativa n.3 dal 01/10/2016 al 31/12/2018;

VISTO l'articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO che il Sig. A.S., assistito e difeso dagli Avvocati Daniele Turco e Fabio Iannaccone del Foro di Reggio Emilia, aveva proposto ricorso al TAR di Parma n.308/2010, notificato al Comune di Traversetolo in data 17/11/2010 al n. 25663 di prot., con il quale aveva chiesto l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.55 dell'5.08.2010 di Adozione del RUE - Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Traversetolo;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n.54 dell'8.10.2010 (rectius 2009) di Adozione del PSC - Piano Strutturale Comunale del Comune di Traversetolo;
- della nota prot. 23273 del 21.10.2009 di risposta alla richiesta di variante al PRG proposta dal ricorrente;



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati;

PREMESSO altresì:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 155/2010, il Comune di Traversetolo si è costituito in giudizio nel menzionato ricorso a tutela e nell'interesse dell'Ente avvalendosi dell'Avvocato Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia;
- che, con sentenza n. 245/2016 emessa il 25.07.2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, dichiarava il ricorso n. 308/2010 R.G., in parte irricevibile e in parte inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
- che in data 28/02/2017 è stato notificato al Comune di Traversetolo il ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal Sig. A.S. per l'annullamento della suddetta Sentenza n.245/2016;

AVUTO PRESENTE che con deliberazione n.63 del 26/05/2017 la Giunta Comunale ha ritenuto di costituirsi in giudizio a tutela e nell'interesse dell'Ente in considerazione del fatto che permangono le motivazioni che hanno indotto il Comune di Traversetolo a resistere in giudizio innanzi al Tar di Parma per sostenere le ragioni dell'ente, richiamate nel ricorso citato e tenuto conto di quanto già evidenziato in tale atto;

CONSIDERATO che con tale atto la Giunta Comunale ha deciso di avvalersi, per la costituzione e difesa in giudizio, degli Avvocati Annalisa Molinari e Elena Pontiroli dello Studio Legale Associato Cugurra-Pontiroli-Molinari e Masi con sede in Parma Via Mistrali n. 4, che si sono dichiarati disponibili a rappresentare il Comune di Traversetolo, per un compenso complessivo di € 7.200,00 comprensivo di Iva, Cpa, ritenuta d'acconto, spese al 15% e spese di domiciliazione;

VISTI i curriculum vitae dei professionisti che si intende incaricare dai quali si evince la competenza e professionalità nel campo del diritto amministrativo, ed in particolare del diritto urbanistico, sia per aver compiuto specifici studi sia per aver curato altre procedure e contenziosi in tale materia con ottimi riscontri in termini di serietà, competenza e professionalità;

RILEVATO che gli incarichi di rappresentanza legale risultano esclusi dal D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art.17;

CONSIDERATO che la presente spesa non risulta soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 6 comma 7 della L. 122/10 così come espressamente indicato al punto 4 della Delibera n. 18/2011 della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna;

RICORDATO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 dal titolo "Tracciabilità dei flussi finanziari" e rilevato che, per gli obblighi derivanti dalla sopra citata normativa, trattandosi di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale, il presente affidamento è escluso dagli obblighi sulla tracciabilità, così come previsto dalla determinazione n. 4/2011 paragrafo 4.3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

VALUTATO che la spesa prevista di € 7.200,00 comprensiva di Iva, Cpa, ritenuta d'acconto, spese al 15% e spese di domiciliazione, possa trovare adeguata imputazione al Capitolo di spesa n. 01061.03.009301 "Spese legali e notarili" del Bilancio corrente;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del disciplinare d'incarico relativo ed all'impegno di spesa, così come disposto nella Deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 26/05/2017;



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

## DETERMINA

- 1) di prendere atto della deliberazione n.63 del 26/05/2017 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di costituirsi in giudizio a seguito del ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Sig. A.S., assistito e difeso dagli Avvocati Daniele Turco e Fabio Iannaccone del Foro di Reggio Emilia, avverso la sentenza n.127/2016 emessa dal TAR di Parma nel ricorso n.264/2015 R.G.;
- 2) di prendere altresì atto che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale ha stabilito di conferire la rappresentanza legale del Comune di Traversetolo agli Avvocati Annalisa Molinari e Elena Pontiroli del Foro di Parma dello Studio Legale Associato Cugurra-Pontiroli-Molinari e Masi con sede in Parma Via Mistrali n. 4;
- 3) di approvare conseguentemente il disciplinare d'incarico allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di impegnare la somma complessiva di € 7.200,00 comprensiva di Iva, Cpa, ritenuta d'acconto, spese al 15% e spese di domiciliazione, come richiesto nello specifico preventivo;
- 5) di imputare la somma complessiva di € 7.200,00 comprensiva di Iva, Cpa, ritenuta d'acconto, spese al 15% e spese di domiciliazione, al capitolo 01061.03.009301 "Spese legali e notarili" del Bilancio corrente che dispone di adeguata copertura;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del TUEL, l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2018;
- 7) di dare atto che la presente procedura non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come chiarito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 4/2011;
- 8) di dare atto che:
  - l'ente non ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26 in quanto non esistono convenzioni Consip con caratteristiche analoghe a quelle del servizio di cui all'oggetto;
  - l'ente non ha individuato nelle convenzioni MePA il metaprodotto afferente al servizio di cui all'oggetto;
  - all'atto della presente determinazione l'ente non ha aderito a convenzioni Intercent-ER in quanto non esistono convenzioni per il servizio di cui all'oggetto;
- 9) di rendere pubblico il presente incarico, mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, rendendo in tale modo efficace il contratto, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 53, comma 14, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l'indicazione della ragione dell'incarico, la durata e dell'ammontare del compenso;
- 10) di provvedere alla liquidazione delle competenze con apposizione di visto sulla fattura di spesa a prestazione eseguita, previa verifica ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura;
- 11) di procedere, in attuazione del disposto dell'articolo 23 del DLGS 33/2013 con la pubblicazione dei dati del presente atto in formato tabellare, come di seguito riportato:



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Oggetto	Incarico agli avvocati Molinari e Pontiroli per Costituzione in giudizio avverso il Ricorso in appello al CdS promosso dal Sig. A.S. contro Comune di Traversetolo per annullamento sentenza TAR di Parma n.245/2016
Contenuto sintetico	Costituzione in giudizio contro ricorso in appello al CdS
Spesa prevista	€ 7.200,00 comprensiva di Iva, Cpa, ritenuta d'acconto, spese al 15% e spese di domiciliazione
Atti riguardanti il provvedimento	Deposito ricorso in appello al Consiglio di Stato. Preventivo di spesa e curriculum vitae dei professionisti Delibera di Giunta Comunale n.63 del 26/05/2017

**Il Responsabile del Servizio**

**Fabio Garlassi / INFOCERT SPA**



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Servizi alla Collettività e per il Territorio  
**Urbanistica - Ambiente**

**DETERMINAZIONE N°204 DEL 09/06/2017**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. A.S. CONTRO COMUNE DI TRAVERSETOLO, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA N.245/2016 RESA IN ESITO AL PROCEDIMENTO N.308/2010 R.G. - INCARICO PER RAPPRESENTANZA LEGALE**

Visto si attesta:

- la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta, inoltre, l'esecutività ai sensi dell'art. 151, comma 4° dell'art. 153, comma 5°, dello stesso T.U.

Impegno	Anno Es.	Cap.	Importo
583	2017	01061.03.009301	7.200,00

## Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 10/06/2017

Traversetolo, Lì, 10/06/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Franca Pavarani / INFOCERT SPA



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

## COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di Parma

**OGGETTO : DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO NEL RICORSO IN GRADO D'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO ISCRITTO AL nr. 1848/2016 NOTIFICATO IL 28/02/2017 CONTRO IL COMUNE DI TRAVERSETOLO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA n.245/2016 EMESSA DAL TAR EMILIA ROMAGNA**

### **ART. 1 PARTI INTERESSATE**

Committente: Amministrazione Comunale di Traversetolo (PR).

Professionisti: Avv. ANNALISA MOLINARI ed Avv. ELENA PONTIROLI dello Studio Legale Associato Cugurra – Pontiroli – Molinari e Masi, con sede in Parma, Via Mistrali n. 4.

### **ART. 2 OGGETTO DELL' INCARICO**

In richiamo alla deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 26/05/2017 il Committente affida ai Professionisti, che accettano, l'incarico legale per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Traversetolo nel ricorso in grado d'appello al Consiglio di Stato iscritto al nr. 1848/2016 promosso dal Dott. A.S., notificato al Comune di Traversetolo in data 28/02/2017 al n. 3790 di prot., con il quale ha chiesto l'annullamento della Sentenza n.245/2016 emessa dal TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma in data 25.07.2016.

I Professionisti incaricati potranno richiedere al Comune tutti gli elementi, notizie ed indagini che riterrà utili e necessarie per l'espletamento della sua attività, di concerto con le figure preposte facenti parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### **ART. 3 PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEI PROFESSIONISTI**

I Professionisti dovranno prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:

- esame del ricorso e relativi allegati prodotti;
- esame degli atti amministrativi riguardanti l'oggetto del ricorso e di tutti i documenti propedeutici alla definizione dell'atto impugnato al fine di analizzare ogni aspetto della controversia formata;
- relazione di difesa e costituzione in giudizio, adeguatamente motivata e documentata al fine di evidenziare le ragioni di corretta azione amministrativa che hanno portato il Comune di Traversetolo ad adottare l'atto impugnato;
- deposito della difesa e costituzione in giudizio e dei relativi allegati
- presenza e partecipazione alle udienze e produzione degli atti di difesa in corso di giudizio;
- relazione atti di difesa nel caso vengano richiesti in seguito al momento della definizione della sentenza di merito riguardo il ricorso;
- deposito di eventuali ulteriori atti di difesa in caso richiesti al momento della definizione della sentenza di merito, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di Stato.



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

I Professionisti si impegnano a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti al momento del conferimento dell'incarico, ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie dell'incarico in affidamento.

I Professionisti provvederanno ad espletare le mansioni affidate entro i termini previsti dalle scadenze processuali .

## **ART. 4 ELABORATI FORNITI DAI PROFESSIONISTI**

I Professionisti sono tenuti a produrre l'atto di costituzione in giudizio per il Comune di Traversetolo ed ogni successivo atto di difesa meglio specificato all'articolo 3 del presente disciplinare.

## **ART. 5 COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI**

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante ai Professionisti è stabilito in Euro 7.200,00 comprensivo di IVA, Cpa, ritenuta d'acconto, spese al 15% e spese di domiciliazione, che verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura o notula pro-forma e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo. E' fatta salva la facoltà dei professionisti incaricati di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del compenso spettante.

Qualora i professionisti richiedano una integrazione al compenso pattuito dovranno adeguatamente motivare la richiesta in relazione all'andamento del giudizio e al dettaglio delle spese sostenute e comunque ogni richiesta verrà vagliata preliminarmente dal Comune e ove riconosciuta determinerà l'assunzione di preliminare e specifico impegno integrativo di spesa .

Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della fattura o notula pro – forma di cui sopra termine che le parti riconoscono afferente alla natura del contratto.

## **ART. 6 INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

Nel caso in cui i Professionisti non espletino le mansioni affidate rispettando i termini processuali gli verrà applicata una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine .

Con particolare riferimento al termine previsto per la costituzione in giudizio (e comunque entro i termini di legge), verrà applicata una penale pari all'intero ammontare dell'incarico ed in aggiunta verranno richiesti i danni nella misura che sarà quantificata.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, con deliberazione di Giunta motivata, stabilire la revoca dell'incarico.

Fatta eccezione per la casistica dianzi indicata nel caso in cui il ritardo sia causato da motivi di forza maggiore non imputabili alla volontà dei Professionisti, verrà riconosciuto ai Professionisti il compenso per le sole prestazioni parziali fornite fino alla data della sopra indicata deliberazione, fino ad un massimo del 30% dell'importo inizialmente pattuito.





# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

## ART. 7 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dai Professionisti, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, ai Professionisti sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

## ART. 8 DIVERGENZE

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Comunale ed i Professionisti circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al foro competente di Parma.

## ART.9 INCOMPATIBILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

I Professionisti dichiarano, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per l'espletamento di incarico professionale per conto di enti pubblici; che, pertanto, non hanno rapporti con la controparte, con Amministrazioni o Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 dichiarano inoltre di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Traversetolo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione degli obblighi previsti al presente comma costituisce causa di risoluzione e nullità del presente contratto.

Inoltre costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione da parte dei contraenti degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di comportamento del Comune di Traversetolo entrambi pubblicati sul sito web dell'Ente ai seguenti indirizzi:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg>

<http://www.comune.traversetolo.pr.it/allegato.asp?ID=899353>

I Professionisti incaricati dovranno munirsi di polizza assicurativa professionale in conformità ai dettami di legge e darne comunicazione all'amministrazione .

## ART. 10 VALIDITÀ

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e viene redatto sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso

.

\*\*\*

Sottoscritto presso la sede municipale di Traversetolo, in duplice copia, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_





# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

---

**I Professionisti**  
(avv. Annalisa Molinari)

.....

(avv. Elena Pontiroli)

.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....

COPIA CONFORME CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 204 del 09/06/2017  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a FABIO GARLASSI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 14/06/2017 da Gallani Paola.

Il Funzionario Preposto  
Rossi Stefania